SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 220**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 262.

Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il proseguimento dell'erogazione dei servizi sanitari mediante il ripianamento dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria attraverso l'assunzione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione.

2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

Art. 2.

1. I mutui indicati nell'articolo 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili.

2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo, devono contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere contratti negli anni successivi.

Art. 3.

1. Le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente.

2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.

3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e sono finanziati o con i propri mezzi di bilancio, o mediante alienazione dei beni patrimoniali disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi per la copertura delle relative rate di ammortamento anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è valutato in lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri relativi agli anni 1991 e 1992 si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0311

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della pretura civile di Civitavecchia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti la nota del presidente della corte di appello di Roma in data 2 agosto 1990 e la documentazione ad essa allegata, nonché il decreto del medesimo presidente in data 10 gennaio 1990, da cui risulta che la pretura civile di Civitavecchia non fu in grado di funzionare dall'8 gennaio 1990 al 31 gennaio 1990 a causa di un incendio sviluppatosi nei locali di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura civile di Civitavecchia per il periodo di tempo dall'8 gennaio 1990 al 31 gennaio 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detto periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A3981

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 maggio 1990.

Aggiornamento dell'importo da versare per la revisione di analisi di campione.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione dell'analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto 6 giugno 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con cui il predetto importo è stato fissato da ultimo in L. 112.700;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1989 è risultato pari al 6,6%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 112.700;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 120.200.

Roma, 26 maggio 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

90A4010

DECRETO 10 agosto 1990.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500, millesimo 1990, celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto sia agli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sia presso gli stands che verranno attivati nelle sedi delle singole manifestazioni;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500, celebrative del V centenario della scoperta dell'America, entro il 31 dicembre 1990, mediante il versamento di L. 25.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 50.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la sezione Zecca e gli stands che verranno attivati — a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — presso le sedi delle singole manifestazioni, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete in questione alla direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete come sopra ricevute, la direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente valore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1990
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 159

90A4012

DECRETO 10 agosto 1990.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500, millesimo 1990, celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 20 luglio 1990, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 15 settembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

90A4011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Anastasia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 dicembre 1989 con la quale il tribunale di Sondrio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Anastasia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sondrio;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Anastasia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sondrio, costituita per rogito notaio dott. Francesco Surace in data 10 giugno 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Malacrida Luigi Cesare, nato a Lecco (Como) il 18 aprile 1944, residente in Sondrio in via De Simoni, 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4029

DECRETO 3 settembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro «Poliarte» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sesto S. Giovanni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 gennaio 1990 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di lavoro «Poliarte» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro «Poliarte» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito notaio dott. Lucio Paolini, in data 29 febbraio 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Renato Nori, nato a Milano, il 22 settembre 1915, ivi domiciliato in via S. Vincenzo, n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4030

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 luglio 1990.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1988, con il quale sono state istituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale al consiglio di amministrazione;

Considerato che il membro della commissione elettorale centrale sig.ra Graziella Gasperini è stato posto in quiescenza;

Resosi necessario per il suddetto motivo procedere alla sua sostituzione;

Vista la deliberazione delle terne di nominativi per i membri della commissione elettorale centrale da parte del consiglio di amministrazione nella seduta del 12 ottobre 1988;

Decreta:

Il sig. Barbati Nicola è nominato membro della commissione elettorale centrale, in sostituzione della sig.ra Graziella Gasperini.

Roma, 31 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3965

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1990.

Autorizzazione alla società Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad elevare il limite del capitale massimo assicurabile senza carenza e senza visita medica limitatamente ai contratti collettivi emessi a favore di clienti di banche e di istituti finanziari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 e 22 settembre e 16 novembre 1989 presentate dalla società Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite del capitale massimo assicurabile senza carenza e senza visita medica limitatamente ai contratti collettivi emessi a favore di clienti di banche e di istituti finanziari;

Vista la lettera n. 924412 del 29 novembre 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

La società Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata, limitatamente ai contratti collettivi emessi senza carenza e senza visita medica a favore di clienti di banche o di istituti finanziari, ad elevare a L. 20.000.000 il capitale massimo assicurabile inteso come capitale inizialmente assicurato in tariffa n. 22.1D - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e a capitale descrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, o come somma aritmetica delle rate complessivamente garantite in tariffa n. 23.1M - assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico (rendita mensile).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3978

DECRETO 16 luglio 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita e delle relative condizioni di polizza nonché del testo del regolamento della gestione separata degli investimenti denominata «Sicurgan» e delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, morte e invalidità, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 10 e 31 luglio, 17 e 27 ottobre 1989, 18 gennaio, 27 febbraio e 6 marzo 1990 della rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonché del testo del regolamento della gestione separata degli investimenti denominata «Sicurgan» e delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, morte ed invalidità;

Viste le lettere n. 923932 del 26 ottobre 1989, n. 021505 e n. 021633 rispettivamente in data 19 e 27 aprile 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita e le relative condizioni di polizza nonché il testo del regolamento della gestione separata degli investimenti denominata «Sicurgan» e delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, morte e invalidità, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, con sede in Roma:

1) regolamento della gestione interna denominata Sicurgan;

2) tariffe 7T0 - 7T3 - T7: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffe 7V0 - 7V3 - V7: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe 7Z0 - 7Z3 - Z7: assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffe 7F0 - 7F3 - F7: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffe 7R0 - 7R3 - R7: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe 7D0 - 7D3 - D7: assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffe 3T0 - 3T3 - T3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffe 3V0 - 3V3 - V3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffe 3Z0 - 3Z3 - Z3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

11) tariffe 3F0 - 3F3 - F3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

12) tariffe 3R0 - 3R3 - R3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

13) tariffe 3D0 - 3D3 - D3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile, con controassicurazione, da utilizzare per differimenti di cinque anni e per contratti collettivi (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per differimenti inferiori ai cinque anni e per contratti collettivi (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa 3L: assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

17) tariffa 3LC: assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

18) tariffa 3M: assicurazione di rendita immediata su due teste, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%: testa primaria maschile - testa reversionaria femminile: testa primaria femminile - testa reversionaria maschile: testa primaria maschile - testa reversionaria maschile: testa primaria femminile - testa reversionaria femminile);

19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera in una rendita vitalizia rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%: testa primaria maschile - testa reversionaria femminile: testa primaria femminile - testa reversionaria maschile);

22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque e dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui ai precedenti punti 2) e 3);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti 5) e 6);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti 8) e 9);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 10);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti 11) e 12);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 13);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 16);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione one di rendita immediata pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia di cui al precedente punto 17);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, di cui al precedente punto 18);

37) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

38) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

40) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

41) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 40), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

42) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 40), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

43) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% a partire dal secondo anno, a premio annuo costante;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive delle relative condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 43);

45) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del valore di riduzione del capitale assicurato con la predetta tariffa;

46) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

47) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 46).

I tassi di premio da utilizzare per le condizioni speciali di polizza approvate ai precedenti punti 46) e 47) sono gli stessi delle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale del 20 aprile 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3979

DECRETO 16 luglio 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, in Rozzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 maggio, 13 luglio, 3 agosto, 20 settembre, 17 novembre 1989 e 15 febbraio 1990, della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano), intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 021968 in data 29 maggio 1990, n. 924409 del 29 novembre 1989 e n. 021652 del 2 maggio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, presentate dalla Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano):

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

14) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti delle società per azioni Ausonia vita, Ausonia AIRD e Ausonia assicurazioni, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) potranno essere utilizzate esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzino, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedente le SIM-SIF 1970/1972 nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3995

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 settembre 1990.

Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 27/1990).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 e n. 10 del 16 marzo 1990;

Considerato che il punto 2), paragrafo *B)*, del provvedimento CIP n. 3/1988 stabilisce che le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico siano soggette in corso d'anno a verifica quadrimestrale sulla base delle variazioni del prezzo del petrolio greggio importato (P.G.I.), e delega il Presidente del CIP ad emanare i provvedimenti recanti i valori delle aliquote di contributo e di sovrapprezzo termico ed i relativi valori di riferimento del P.G.I.;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio importato (P.G.I.), riferito ai

mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1990 è stato individuato in 124.355 lire per tonnellata, inferiore del 25,19% rispetto a quello di riferimento;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 5 settembre 1990 con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Considerato che per quanto concerne le aliquote di sovrapprezzo termico la riduzione del 3,65% individuata con il provvedimento CIP n. 10/1990 è stata sospesa e che l'effetto combinato di detta riduzione e di quella registrata con la presente verifica comporta una riduzione delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in atto del 27,92%;

Visto che la Cassa conguaglio per il settore elettrico con la medesima nota ha prospettato la possibilità di mantenere invariate le attuali aliquote di sovrapprezzo termico e di destinare il relativo gettito alla copertura dell'onere termico eccedente la disponibilità di sovrapprezzo termico dell'esercizio 1989 in misura di circa 1.457 miliardi di lire;

Considerato che la normativa vigente prevede che gli effetti delle differenze, positive o negative, risultanti nel conto onere termico siano riassorbiti a decorrere dall'anno successivo, con provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP ai sensi del provvedimento CIP n. 3/1988, paragrafo *B)*, punto 2), tredicesimo comma;

Considerato che il provvedimento CIP n. 10 del 6 marzo 1990, con il quale è stata sospesa la riduzione del 3,65% delle aliquote ordinarie per l'anno 1990, ha destinato il relativo maggiore gettito alla copertura dell'onere termico dell'esercizio 1989;

Ritenuta l'opportunità di destinare anche la suddetta riduzione del 25,19% delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico, ed il conseguente maggior gettito, alla copertura dell'onere termico 1989;

Viste le aliquote di contributo per l'onere termico relative all'esercizio 1988 trasmesse dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con la suddetta nota;

Delibera:

1) *Aliquote di sovrapprezzo termico.*

Le aliquote di sovrapprezzo termico in vigore sono confermate.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico devolve alle imprese interessate, a copertura delle differenze negative dell'onere termico degli anni 1988 e 1989, il gettito relativo alla riduzione del 27,92% delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo, nonché il maggior gettito generato dall'applicazione del provvedimento CIP n. 10/1990 sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico presenterà dettagliata contabilizzazione dei suddetti gettiti e delle erogazioni effettuate agli organi di controllo entro il mese di aprile 1991.

2) *Aliquote di contributo per l'onere termico.*

Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate sono ridotte del 25,19% e vengono determinate nelle misure seguenti:

Aziende	Aliquote in L./Kwh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	22,4577
Azienda energetica municipale - Torino	14,5930
Azienda energetica municipale - Milano	12,5054
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	25,9787
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	20,9611
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	7,2372
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,4535
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	90,2404
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	36,3036
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,0253
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	23,3339
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Primiero	0,0765
Azienda municipalizzata - Imola	1,7190
Società nolana per imprese elettriche - Nola	6,6557
Prato dello Stelvio	0,4498

3) *Aliquote definitive di contributo per l'anno 1988.*

Le aliquote di contributo per l'onere termico relative all'anno 1988 sono determinate nelle misure seguenti:

Aziende	Aliquote in L./Kwh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	23,922555
Azienda energetica municipale - Torino	9,250051
Azienda energetica municipale - Milano	8,327727
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	28,015458
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	18,774662
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	12,853454
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,598917
Idroelettrica Weissenfels S.r.l. - Tarvisio	76,517860
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	29,872224
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,031133
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo	0,995037
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	25,673596
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,050982
Comune di Pacentro	8,124963
Azienda municipalizzata - Imola	1,233968
Società nolana per imprese elettriche - Nola	6,448616

Roma, 18 settembre 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A4038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato di seconda categoria in Tripoli del Libano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Tripoli del Libano è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Tripoli del Libano un consolato di seconda categoria.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1990

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1990
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 44

90A4003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e Meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):
periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, (Vicenza), sede secondaria di Milano e stabilimento di Arzignano (Vicenza):
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. SAE Sadelmi già SAE* (Gruppo SAE Sadelmi), con sede in Milano, centri nazionali e centro costruzione impianti di Bologna:
periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. SAE sud* (Gruppo SAE Sadelmi), con sede in Napoli, e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. SAE Towers* (Gruppo SAE Sadelmi), con sede in Milano e stabilimento di Maggianico (Como):
periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. INNSE - Innocenti Santeustacchio*, con sede in Brescia e stabilimento di Milano:
periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. INNSE - Innocenti Santeustacchio*, con sede in Brescia e stabilimento di Milano:
periodo: dal 24 settembre 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

9) *Ing. Franco Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Castano Primo (Milano):
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Rainox*, con sede in Lentate sul Seveso (Milano) e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):
periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 31 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. Calzaturificio Azzaretti di G. Azzaretti & C.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):
periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Vertemati di Vertemati Ferruccio & C.*, con sede in Verderio Superiore (Como) e stabilimento di Verderio Superiore (Como):
periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 settembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

13) *S.a.s. Milani Cesare di Battista Milani & C.*, con sede in Marzano (Pavia) e stabilimento di Marzano (Pavia):
periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 dicembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Maglificio Grifo*, con sede in Sartirana (Pavia) e stabilimento di Sartirana (Pavia):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Adda Telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Cassano d'Adda (Milano):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 novembre 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 24 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, con sede in Milano e stabilimentó di Lucca:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Gestione industria salumificio f.lli Doretti*, con sede in Firenze e stabilimenti di Massa e Cozzile (Pistoia):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 4 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 giugno 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986 dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena) e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 27 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Alex Val Claude*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 febbraio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Volta Industries*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Scandicci (Firenze):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Volta Industries*, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimento di Scandicci (Firenze):

periodo: dal 26 settembre 1990 al 4 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Toscolaniera*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 13 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Roller Caravan e Autocaravan*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 23 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 in favore di tredici dipendenti (dieci operai e tre impiegati) occupati presso lo stabilimento di Bagnaturo di Pratola Peligna (L'Aquila) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trentadue ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 30 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 in favore di venti lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefer, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dall'8 gennaio 1990 al 6 gennaio 1991.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1990 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990 e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30 giugno 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata al 31 ottobre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 in favore di diciotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veta 86, occupati presso lo stabilimento di Ortona, contrada Alboreto (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 4 aprile 1990 al 31 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Unilega, con sede legale in Siracusa e unità produttiva presso aziende appartenenti al gruppo Montedison, site nel comune di Priolo (Siracusa), dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria
o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore di quaranta lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Rangoni S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 26 febbraio 1990 al 24 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco allegato, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

ALLEGATO

ELENCO DITTE

Belleli S.p.a.
C.C.N. - Costr.ni Centr.li Nuc. S.c.p.a.
Cal.Go. Fer. S.r.l.
Carlo Gavazzi costruzioni S.p.a.
CMC - Coop. mur. e cem.
CMS - Costruzioni manutenzioni strade
Compagnia gen. montaggi ind. S.r.l.
Consortile Cimino 1 S.r.l.
Consortile Rti-Cei Elettritalia CPM
Decalift S.p.a.
E.Ge.Co. S.r.l.
El.Mo. S.r.l.
Ferroflex-Italia S.r.l.
Filippo Fochi S.p.a.
Fochi sud S.r.l.
Gecomeccanica S.p.a.
Iemsa costruzioni S.p.a.
Imal S.r.l.
Ismes S.p.a.
Itin S.p.a. già Impa S.p.a.
Klima S.r.l.
La Pulitrice S.r.l.
Metalprotect S.r.l.
Nuova Cimi Montubi S.p.a.
Omim S.r.l.
S.M.I.L. S.r.l.
Sigma S.r.l.
Tecnologie e sistemi S.n.c.

90A3969

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 i poteri conferiti al dott. Vitantonio Tondo, commissario governativo della società cooperativa Villa Mofetta, con sede in Bitonto (Bari), sono stati prorogati fino al 31 luglio 1990.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1990 il rag. Donatella Foi, nata a Valsaviore (Brescia) il 16 novembre 1950, domiciliata a Brescia in via M. Valgimigli, 27, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori lombardi», con sede in Gambara (Brescia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 luglio 1988, in sostituzione dell'avv. Claudio Sadurny.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1990 il dott. Ernesto Cozzi, residente a Busto Arsizio (Varese), via Zappellini n. 6, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Tir.», con sede in Cassano Magnago (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 giugno 1984, in sostituzione del rag. Trotta Franco, dimissionario.

90A3982 - 90A4032

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia, è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4021

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante traferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia plastica e ricostruttiva.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di scienze economiche e sociali:

istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi della facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4022

MINISTERO DEL TESORO

N. 180

Corso dei cambi del 14 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1171,400	1171,400	1171,50	1171,400	1171.400	1171,400	1172,100	1171,400	1171,400	1171,40
E.C.U.	1544,900	1544,900	1545 —	1544,900	1544,900	1544,900	1544,960	1544,900	1544,900	1544,90
Marco tedesco	745,940	745,940	746 —	745,940	745,940	745,940	745,950	745,940	745,940	745,94
Franco francese	222,740	222,740	222,50	222,740	222,740	222,740	222,740	222,740	222,740	222,75
Lira sterlina	2207,100	2207,100	2204 —	2207,100	2207,100	2207,100	2207,200	2207,100	2207,100	2207,10
Fiorino olandese	661,980	661,980	662 —	661,980	661,980	661,980	661,980	661,980	661,980	661,98
Franco belga	36,283	36,283	36,31	36,283	36,283	36,283	36,280	36,283	36,283	36,28
Pesela spagnola	11,876	11,876	11,91	11,876	11,876	11,876	11,875	11,876	11,876	11,87
Corona danese	195,580	195,580	195,75	195,580	195,580	195,580	195,580	195,580	195,580	195,98
Lira irlandese	2002,500	2002,500	2002 —	2002,500	2002,500	2002,500	2002 —	2002,500	2002,500	—
Dracma greca	7,748	7,748	7,67	7,748	7,748	7,748	7,680	7,748	7,748	—
Escudo portoghese	8,424	8.424	8,42	8.424	8,424	8.424	8,431	8,424	8,424	8,42
Dollaro canadese	1004,150	1004,150	1008 —	1004,150	1004,150	1004,150	1004 —	1004,150	1004,150	1004,15
Yen giapponese	8,567	8,567	8,57	8,567	8,567	8,567	8,566	8,567	8,567	8,57
Franco svizzero	897,460	897,460	897,50	897,460	897,460	897,460	897,900	897,460	897,460	897,46
Scellino austriaco	106,048	106,048	106,15	106,048	106,048	106,048	106,040	106,048	106,048	106,04
Corona norvegese	192,910	192,910	193,50	192,910	192,910	192,910	192,920	192,910	192,910	192,91
Corona svedese	203,420	203,420	203,50	203,420	203,420	203,420	203,500	203,420	203,420	203,42
Marco finlandese	317,510	317,510	317,50	317,510	317,510	317,510	317,600	317,510	317,510	—
Dollaro australiano	964 —	964 —	967 —	964 —	964 —	964 —	965,250	964 —	964 —	964 —

Media dei titoli del 14 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,775
» » » 22- 6-1987/91	95.450
» » » 18- 3-1987/94	80,450
» » » 21- 4-1987/94	80,100
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100.375
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	100 —
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,275
» » » » 18-11-1985/90	100,325
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,725
» » » » 17- 1-1986/91	100,450
» » » » 1- 2-1984/91	100,600
» » » » 18- 2-1986/91	100,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,675
» » » » 1- 4-1984/91	100,575
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,850
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,800
» » » »	1-10-1984/91	100,825
» » » »	1-11-1984/91	100,900
» » » »	1-12-1984/91	101 —
» » » »	1- 1-1985/92	101,025
» » » »	1- 2-1985/92	100,975
» » » »	18- 4-1986/92	100,750
» » » »	19- 5-1986/92	100,450
» » » »	20- 7-1987/92	100,475
» » » »	19- 8-1987/92	100,500
» » » »	1-11-1987/92	101,100
» » » »	1-12-1987/92	100,250
» » » »	1- 1-1988/93	100,325
» » » »	1- 2-1988/93	100,125
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	99,750
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	100,475
» » » »	1- 7-1988/93	99,925
» » » »	17- 7-1986/93	100,600
» » » »	1- 8-1988/93	99,850
» » » »	19- 8-1986/93	100,400
» » » »	1- 9-1988/93	99,200
» » » »	18- 9-1986/93	100,050
» » » »	1-10-1988/93	98,600
» » » »	20-10-1986/93	100,250
» » » »	1-11-1988/93	98,250
» » » »	18-11-1986/93	100,400
» » » »	19-12-1986/93	99,050
» » » »	1- 1-1989/94	99,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	99,750
» » » »	15- 3-1989/94	99,575
» » » »	1- 4-1989/94	99,375
» » » »	1- 9-1988/94	99,400
» » » »	1-10-1987/94	98,675
» » » »	1-11-1988/94	98,700
» » » »	1- 1-1990/95	98,725
» » » »	1- 2-1985/95	98,850
» » » »	1- 3-1985/95	100,075
» » » »	1- 4-1985/95	97,625
» » » »	1- 5-1985/95	97,025
» » » »	1- 6-1985/95	96,975
» » » »	1- 7-1985/95	97,750
» » » »	1- 8-1985/95	98,400
» » » »	1- 9-1985/95	97,450
» » » »	1-10-1985/95	97,300
» » » »	1-11-1985/95	97,650
» » » »	1-12-1985/95	97,750
» » » »	1- 1-1986/96	98,175
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	98,100
» » » »	1- 2-1986/96	98,675
» » » »	1- 3-1986/96	95,675
» » » »	1- 4-1986/96	95,475
» » » »	1- 5-1986/96	95,600
» » » »	1- 6-1986/96	96 —
» » » »	1- 7-1986/96	95,575
» » » »	1- 8-1986/96	96,375
» » » »	1- 9-1986/96	96,550
» » » »	1-10-1986/96	95,400
» » » »	1-11-1986/96	96,375
» » » »	1-12-1986/96	95,825
» » » »	1- 1-1987/97	95,775
» » » »	1- 2-1987/97	95,725
» » » »	18- 2-1987/97	95,675
» » » »	1- 3-1987/97	95,450
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,625
» » » »	1- 5-1987/97	96 —
» » » »	1- 6-1987/97	95,650
» » » »	1- 7-1987/97	95,625
» » » »	1- 8-1987/97	96,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-10-1990	99,850
» » »	11,50%	1-10-1990	99,950
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,950
» » »	9,25%	1-11-1990	99,800
» » »	9,25%	1-12-1990	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1991	101 —
» » »	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,450
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,225
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,500
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,325
» » »	12,50%	1-10-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,725
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,650
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,075
» » »	12,50%	1-10-1993	97,700
» » »	12,50%	1-11-1993	97,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,550
» » »	12,50%	17-11-1993	97,375
» » »	12,50%	1-12-1993	97,175
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,050
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	100 —
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	100,850
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,300
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	95,500
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	95,350
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	97,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	98,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	95,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,550
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	92,975
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	92,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	94,925
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92,075
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	93 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	94,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	97,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	90,075
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	96,600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	96,600
» » » »	26-10-1989/95	10,15% .	96,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M14090

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		169.495.026.697		
Gestione di bilancio	Entrate finali	213.475.909.009.880		— 65.091.899.958.936
	Spese finali		278.567.808.968.816	
	Rimborso di prestiti		65.308.221.684.877	
	Accensione di prestiti	108.089.099.090.582		
	TOTALE	321.565.008.100.462	343.876.030.653.693	— 22.311.022.553.231
Decreti ministeriali di scarico			42.967.407	— 42.967.407
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.520.312.604.923.193	1.484.597.052.642.314	+ 35.715.552.280.879
	Crediti di tesoreria	433.108.097.830.182	446.583.313.496.914	— 13.475.215.666.732
	TOTALE	1.953.420.702.753.375	1.931.180.366.139.228	— 22.240.336.914.147
	TOTALE COMPLESSIVO	2.275.155.205.880.534	2.275.056.439.760.228	
Fondo di cassa al 31 luglio 1990			98.766.120.206	
	TOTALE A PAREGGIO	2.275.155.205.880.534	2.275.155.205.880.534	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 31 luglio 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	169.495.020.697	98.766.120.206	— 70.728.906.491
Crediti di tesoreria	211.967.617.524.354	225.442.833.191.086	+ 13.475.215.666.732
TOTALE	212.137.112.551.051	225.541.599.311.292	+ 13.404.486.760.241
Debiti di tesoreria	702.321.316.017.417	738.036.868.298.296	— 35.715.552.280.879
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.184.203.466.366	— 512.495.268.987.004	— 22.311.065.520.638

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 luglio 1990: 1.404.525.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	174.717.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	37.608.909.009.800 *				
ENTRATE CORRENTI	212.325.909.009.800 *	TITOLO I — Spese correnti	249.227.851.051.587	Risparmio pubblico	— 36.901.942.041.707 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.150.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	29.339.957.917.229		
ENTRATE FINALI	213.475.909.009.880	SPESE FINALI	278.567.808.968.816	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 65.091.899.958.936
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	65.308.221.684.877		
ENTRATE FINALI	213.475.909.009.880	SPESE COMPLESSIVE	343.876.030.653.693	Ricorso al mercato	— 130.400.121.643.813
TITOLO IV — Accensione di prestiti	108.089.099.090.582				
ENTRATE COMPLESSIVE	321.565.008.100.462	SPESE COMPLESSIVE	343.876.030.653.693	Saldo di esecuzione del bilancio	— 22.311.022.553.231

* Dati provvisori

90A4023

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa			L. 2.066.557.969.113			
II — In deposito all'estero.			» 20.434.690.347.724	22.501.248.316.837		3.191.528 -
CREDITI IN ORO (FECoM)			L.	7.190.480.752.405	564.853 -	1.521.289 -
CASSA			»	8.680.215.887	979 -	1.135 -
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario		L. 357.491.370.914				
— ammassi		» 2.447.162.677.337	2.804.654.048.251			
II Anticipazioni:						
— in conto corrente		L. 570.978.601.967				
— a scadenza fissa		» —				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974.		» 1.454.998.975.000	2.025.977.576.967			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L.	--	4.830.631.625.218	2.447.629 -	2.955.368 -
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L.	--		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU			L. 10.075.734.580.768			
II Altre attività:						
— biglietti e divise		L. 3.371.368.080				
— corrispondenti in conto corrente		» 931.807.856.145				
— depositi vincolati		» 1.214.703.375.000				
— diverse		» 1.503.814.622.187	3.653.697.221.412	13.729.431.802.180	331.313 -	162.986 -
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)			L.	2.885.253.635.285	220.895	654.649
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 64.768.607.344.267			
II — Conti speciali			» 2.999.282.317.122	67.767.889.661.389	899.936	25.459.927
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			L.	—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			»	51.455.412.882.551	1.753.870 -	11.493.516 -
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	1.047.483.525.374	1.016	599.284
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità		L. 72.050.968.113.898				
— per investimento delle riserve statutarie.		» 1.934.970.096.780				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).		» 2.275.079.367.106	76.261.017.577.784			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie.		L. 135.872.940.003				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).		» 822.980.157.385	958.853.097.388			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 284.213.667					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	» 150.740.680.836	151.024.894.503				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 39.494.214.589					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	» 30.576.637.048	70.070.851.637				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 420.394.956.192					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	» 384.765.253.382	805.160.209.574	1.026.255.955.714	78.246.126.630.886	10.192.936	4.930.073
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			L.	500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici			L. 1.735.117.745.624			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 198.417.139.620	1.933.534.885.244		30.781
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			L.	26.418.221.380	59 -	584
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili			L. 107.555.581.258			
II — Impianti			» 205.515.164.722			
III — Monete e collezioni			» 707.195.088	313.777.941.068	6.456	52.150
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione		L.				
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati		L. 47.023.109.911				
in allestimento		» 18.657.499.184	65.680.609.095			
III — Debitori diversi		L.	418.411.343.959			
IV — Altre		»	2.429.811.398.079	2.913.903.351.133	591.641	1.635.081
RATEI			L.	2.344.335.179.583	911.172 -	163.685
RISCONTI			»	—		
SPESE DELL'ESERCIZIO			»	7.704.473.039.375	780.512	1.706.915
			L.	265.399.081.665.795		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia		L. 5.879.473.545.918				
— altri		» 1.331.298.890.572.271	1.337.178.364.118.189			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni		L. 14.700.623.000				
— esteri.		» 7.048.479.842.655	7.063.180.465.655			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione.		L.	2.652.309.052.843			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli		L. 13.050.000.000.000				
— corrispondenti interni		» —				
— corrispondenti esteri		» 4.950.000.000.000	18.000.000.000.000			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli		L.				
— valute e lire		» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute		L. 1.064.555.000				
— lire a fronte vendite di valute		» 41.480.000				
— acquisti di titoli		» —				
— lire a fronte vendite di titoli		» —	1.106.035.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali		L.	97.502.000.300	1.369.942.462.571.987	37.752.874	252.554.919
			TOTALE L.	1.635.341.544.237.782		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il vice direttore generale: FAZIO

90A4024

31 luglio 1990

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			67.147.763.294.000	2.699.850	5.753.833
VAGLIA CAMBIARI	»			570.858.291.368	23.769 -	37.859
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.166.573.781	1.166.573.781	110	477 -
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			379.887.868.035	19.748 -	195.823 -
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			20.064.871.792	162.147 -	8.237
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		121.247.755.117.551			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		9.655.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV — Società costituende	»		2.900.192.746			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		85.918.241.201	121.336.590.029.262	3.173.361	9.978.629
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.999.282.317.122	29.404	280.397 -
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		25.215.363.335			
II — Conti dell'estero in lire	»		175.451.499.632	200.666.862.967	25.320	89.398
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.075.734.387.690	343.958 -	866.640 -
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			291.129.391.561	195.885	57.643
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		25.929.735.910.536			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		124.758.339.204			
VI — Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.174.622.242.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.584.477.244			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.858.603	44.354.201.376.097	1.242.359 -	3.466.754 -
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		39.218
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			90.890.993.044		2.647
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			134.924.700.294		11.220 -
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		8.245
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		2.922
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		789.950.894.693			
II — Altre	»		3.224.786.303.146	4.014.737.197.839	710.662	1.702.650
RATEI	L.			195.156.098.564		17.085
RISCONTI	»				27.647 -	
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.361.098.116.952		237.216
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.446.853.995.670		245.843
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			8.897.071.319.077	1.668.555	2.547.193
	L.			265.399.081.665.795		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti per titoli ed altri valori	L.		1.337.178.364.118.189			
II — Titoli e valori presso terzi	»		7.063.180.465.655			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		2.652.309.052.843			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	13.050.000.000.000				
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	18.000.000.000.000			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	—				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	1.064.555.000				
— vendite di valute	»	41.480.000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	1.106.035.000			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		97.502.900.300	1.369.942.462.571.987	37.752.874	252.554.919
			TOTALE . . . L.	1.635.341.544.237.782		

p. *Il ragioniere generale:* DIOCIAIUTI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 settembre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.575
Benzina super senza piombo	»	1.525
Benzina normale	»	1.525
Benzina agricola	»	710
Benzina pesca e piccola marina	»	1.477
Gasolio autotrazione	»	1.034
Gasolio agricoltura	»	541
Petrolio agricoltura	»	506
Gasolio pesca e piccola marina	»	345
Petrolio pesca e piccola marina	»	335

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	985	988	991	994	997
Petrolio (*)	»	710	713	716	719	722
Olio comb.le fluido	L./kg	590	593	596	599	602

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4039

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1990 concernente: «Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1990 per i voli nazionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1990).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e a pag. 14 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1990 per i voli nazionali», si legga: «Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1990 per i voli nazionali *ed i voli internazionali*».

90A4025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste *s.n.c.*

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Prezzi di vendita* *Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000